

**Potenza,
23 marzo 2017**

**Le responsabilità, i ruoli e l'organigramma
in ambito prevenzionale
quali elementi di rilievo
nella scuola**

*Cinzia Frascheri
- Giuslavorista -
in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

Approccio complessivo al tema della SSL nella scuola




La scuola e il DLGS 81/2008 s.m.



.....università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado...**le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato** o alle peculiarità organizzative (art.3, co. 2)



Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare...la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso... ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, **restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.** In tale caso gli obblighi previsti...relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, **con la richiesta del loro adempimento** all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico (art.18, co. 3)



Ai fini della promozione e divulgazione della **cultura della salute e sicurezza sul lavoro** è facoltà degli istituti scolastici... inserire in ogni attività scolastica.....percorsi formativi interdisciplinari (art.11, co.4)

Definizioni – art.2

Culpa in organizzazione

...are del rapporto di lavoro con il lavoratore o, ...que, il ...tto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nella scuola è: il Dirigente scolastico

D.Lgs. 81/2015 del 15 giugno

recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (GU n.144 del 24/6/2015)

Art.2 A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

L'elemento psicologico del reato – art.43 c.p

Il delitto:

Art.2048 c.c.

Respons. del

«precettore»

culpa in vigilando

della propria azione

intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che

è **causato per omissione** e da cui la legge fa dipendere

la commissione, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza

della propria omissione;

Dolo eventuale

Colpa cosciente

è *colposo*

o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, **non è**

vuluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o


imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o

discipline.

Caso fortuito o forza maggiore – art.45 c.p

Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Struttura organizzativa



Definizioni – art.2

Dirigente

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura **dell'incarico conferitogli**, attua le direttive del datore di lavoro **organizzando l'attività lavorativa** e vigilando su essa;

Nella scuola possono esserlo: il Vicepreside, il referente di plesso distaccato, direttore amministrativo....

Preposti

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura **dell'incarico conferitogli**, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce** l'attuazione delle **direttive ricevute**, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti previsti (art.299, Titolo XII).

Nella scuola possono esserlo : gli insegnanti degli allievi equiparati, responsabile della biblioteca con personale assegnato.....

Definizioni – artt.2 e 4

Lavoratore/trice

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Lavoratore/trice

Al lavoratore così definito è equiparato: il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento.....e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia **uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali** limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi **non sono computati:**
 - c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

Sentenza Cassazione penale

Sez. IV, 24 aprile 2013 n.18568

Comportamento del lavoratore ritenuto "abnorme"

Quanto al comportamento abnorme del lavoratore, tale da recidere il nesso causale con la condotta colposa del V., è noto che l'orientamento prevalente di questa Corte è nel senso che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, **per la sua stranezza ed imprevedibilità**, si ponga al di fuori di ogni **possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti** all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, **oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli**.

.....quale il criterio discriminante non può ridursi a quello dell'essere stato o meno il comportamento in esplicazione delle attribuzioni e del segmento di lavoro attribuito al lavoratore, occorrendo verificare se "il comportamento imprudente del lavoratore ... sia consistito in qualcosa di **radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro**", **pur rientrando esso nelle mansioni che sono proprie del lavoratore**.

Sorveglianza sanitaria – artt.25 e 41

Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

41, c.1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal MC correlata ai rischi lavorativi.

41, c. 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

41, c. 9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all'organo di vigilanza....

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

*(articolo 6, comma 8, lett.m-bis), del Dlgs. n. 81/2008 e s.m.)
(D.I. del 6 marzo 2013 – G.U. n.65 del 18 marzo 2013)c*

- Per ogni tipologia vengono garantiti i criteri di :
 - **CONOSCENZA** Possesso dei contenuti (Sapere)
 - **ESPERIENZA** Possesso delle necessarie esperienze sui luoghi di lavoro (Saper fare)
 - **CAPACITA' DIDATTICHE** Possesso di idonee ed efficaci capacità comunicazionali (Saper essere)

Le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono tre:

- **Area normativa/giuridica/organizzativa.**
- **Area rischi tecnici/igienico-sanitari.** Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
- **Area relazioni/comunicazione.**

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- **alla frequenza, per almeno 24 ore complessive** nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- **ad effettuare un numero minimo di 24 ore** di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

*(articolo 6, comma 8, lett.m-bis), del Dlgs. n. 81/2008 e s.m.)
(D.I. del 6 marzo 2013 – G.U. n.65 del 18 marzo 2013)c*

1° Criterio

▪ Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza

2° Criterio

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, *unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:*

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o Master

in alternativa

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia

in alternativa

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

*(articolo 6, comma 8, lett.m-bis), del Dlgs. n. 81/2008 e s.m.)
(D.I. del 6 marzo 2013 – G.U. n.65 del 18 marzo 2013)c*

**3°
Criterio**

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)

a

almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza

b

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

*(articolo 6, comma 8, lett.m-bis), del Dlgs. n. 81/2008 e s.m.)
(D.I. del 6 marzo 2013 – G.U. n.65 del 18 marzo 2013)c*

**4°
Criterio**

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)

a almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza

b percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

*(articolo 6, comma 8, lett.m-bis), del Dlgs. n. 81/2008 e s.m.)
(D.I. del 6 marzo 2013 – G.U. n.65 del 18 marzo 2013)c*

5°
Criterio

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

*(articolo 6, comma 8, lett.m-bis), del Dlgs. n. 81/2008 e s.m.)
(D.I. del 6 marzo 2013 – G.U. n.65 del 18 marzo 2013)c*

6°
Criterio

Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento) *unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:*

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

Le modifiche agli accordi in merito alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e altre figure della prevenzione : **partecipazione a seminari/convegni**

**Punto
12.08**

Ore di aggiornamento che si possono svolgere mediante partecipazione e convegni o seminari	Lavoratori	Preposti	Dirigenti
Accordo del 2011 sulla formazione dei lavoratori (estesa ai preposti e ai dirigenti)	6 ore	6 ore	6 ore
Linee applicative del 2012 (max 1/3)	2 ore	2 ore	2 ore
Accordo del 2016 (max 50%)	3 ore	3 ore	3 ore

Possibilità prevista anche per gli RLS

Registro delle presenze

Coerenza del tema del convegno/seminario con lo svolgimento della mansione

Prevista solo Rspp/Aspp

Ore di aggiornamento che si possono svolgere mediante partecipazione e convegni o seminari da parte del Datore di lavoro (ex art.34 del DLGS 81/2008 s.m.)	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto
Accordo del 2011 sulla formazione dei Datori di lavoro (ex art.34 del DLGS 81/2008 s.m.)	6 ore	10 ore	14 ore
Linee applicative del 2012 (max 1/3)	2 ore	3,3 ore	4,6 ore
Accordo del 2016 (max 50%)	3 ore	5 ore	7 ore

RSPP – artt.31, 32 e 34

Il DL organizza il SPP **all'interno della realtà lavorativa** o incarica persone, servizi esterni

il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, **all'interno dell'azienda siano in possesso dei requisiti specifici...**

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

32, c.8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, **il DL che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del SPP designa l'RSPP, individuandolo tra:**

- a) il **personale interno** all'unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiara disponibile;
- b) il **personale interno ad una unità scolastica** in possesso dei requisiti che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

32, c.9. **In assenza di personale**, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di **un unico esperto esterno**, tramite convenzione o altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui il DL che si avvale di un esperto esterno deve comunque organizzare un SPP con un adeguato numero di addetti.

Il DL può svolgere direttamente i compiti propri del SPP, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al RLS, nei limiti previsti (fino a 200 lavoratori..... All.II)

Interpello - Primo Quesito

E' stata inoltrata istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b., d.lgs. 81/08 s.m. il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un'esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell'ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo;

La richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l'unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi.

Ovviamente, a norma dell'articolo 41, comma 9 del d.lgs. n. 81 del 2008, avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio.

Interpello - Secondo Quesito

E' stata inoltrata istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:

Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81 del 2008, il medico competente, nello svolgimento dell'obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, *“è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l'attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione”*; .

L'obbligo per il medico competente e' di visitare i luoghi di lavoro, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi.

La Commissione pertanto ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la dovuta collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione *“alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”* ..

Oggetto della VdR – art.28

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli **collegati** allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli **connessi** alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

